



manimmo

06171-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola

- Presidente -

Donatella Galterio

Antonella Di Stasi

Stefano Corbetta

- Relatore -

Emanuela Gai

ACR

1764

Sent. n.

CC - 17/12/2020

R.G.N. 21940/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del G.i.p. de Tribunale di Como

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Como, ai sensi dell'art. 6 l. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento emesso il 5 giugno 2020 dal Questore di Como e notificato all'interessato il 15 giugno 2020, alle ore 15.30, nei confronti di (omissis), limitatamente alla parte impositiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. secondo le modalità ivi indicate, in corrispondenza delle partite di calcio della squadra dell'^(omissis), per la durata di cinque anni.

2. Avverso l'indicata ordinanza, (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 6, commi 2-bis e 3, l. n. 401 del 1989, non avendo il Tribunale motivato in relazione alle deduzioni di cui alle memorie tempestivamente depositate, con cui si contestava l'insufficienza e la contraddittorietà delle prove a carico del (omissis), palesando forti dubbi sull'attribuibilità delle condotte allo stesso ascritte.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, l. n. 40 del 1989. Sostiene il ricorrente che la condotta a lui ascritta, ossia la violazione dell'art. 18 T.U.L.P.S. e della normativa "anti-covid" di cui al d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, non rientra nell'elencazione tassativa contemplata dall'art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, anche considerando che l'episodio è occorso in (omissis) il (omissis), alle ore 15, mentre la partita (omissis) si è disputata a (omissis) il giorno seguente alle ore 20.45. In ogni caso, si evidenzia che l'asserita violazione del d.l. n. 6 del 2020, quand'anche si ritenesse essere ricompresa nell'elencazione di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, nel caso concreto non sarebbe configurabile, perché i fatti sono stati commessi prima dell'entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, il cui art. 2, comma 1, vietava ogni forma di assembramento.

2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'errata applicazione dell'art. 6, comma 6, l. n. 401 del 1989. Secondo la prospettazione difensiva, il ricorrente non avrebbe violato le prescrizione impostegli con il provvedimento del Questore di Frosinone in corso di validità sino al 2021, in quanto il 7 marzo 2020 non si è disputata alcuna partita di calcio, e l'asserita violazione avvenuta il giorno precedente la partita e a 200 km. di distanza per il transito del pullman della squadra dell'^(omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico.

Premesso che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, dep. 31/05/2019, Armeli, Rv. 276511), e che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (da ultimo, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, dep. 23/09/2020, Cilio, Rv. 279578), si osserva che il G.i.p. non solo ha dato atto del deposito della memoria difensiva, avvenuto il 17 giugno 2020, ore 9.05, ma ha preso posizione in ordine all'attribuibilità al (omissis) delle condotte a lui ascritte, essendo stato riconosciuto in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo, operato dal personale di polizia giudiziaria.

3. Il secondo motivo è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.

4. Va ricordato che, in sede di convalida del provvedimento del questore - che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive - il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512 e Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 - dep. 12/11/2004, Labbia, Rv. 229110- 01).

5. Nella vicenda in esame, il punto controverso non riguarda il verificarsi del fatto, bensì un profilo di tipicità: se, cioè, e in quale misura, la condotta ascritta

al (omissis) sia riconducibile in una delle ipotesi previste tassativamente dall'art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989 che legittimano l'adozione della misura di cui si discute.

La norma considera le seguenti categorie di soggetti, nei cui confronti può essere emesso l'ordine questorile: "a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive".

6. Da quanto emerge dal provvedimento impugnato, e non oggetto di contestazione, il (omissis) "veniva riconosciuto tra i quattrocento tifosi, presenti in data (omissis) presso il Centro Sportivo (omissis), i quali partecipavano ad una manifestazione non autorizzata, ed in violazione dell'art. 18 TULPS e delle disposizioni impartite in materia di Covid-19, intonavano cori aventi contenuti anche offensivi e discriminatori, nonché, al momento del transito dell'autobus con a bordo i giocatori della squadra dell'(omissis), accendevano e utilizzavano circa cinquantina fumogeni".

Il G.i.p. ha evidenziato, inoltre, che il (omissis) aveva violato le prescrizioni del provvedimento emesso a suo carico dal Questore di Frosinone in data 11 aprile 2016 e, in particolare, il divieto di accesso ai luoghi interessati al transito dei calciatori.

7. Si osserva, in primo luogo, che il fatto non rientra nell'ipotesi di cui alla lett. c).

Tale disposizione, infatti, elenca in maniera tassativa le ipotesi di reato per i quali è prevista l'adozione del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, e non contempla la violazione dall'art. 18 T.U.L.P.S. (cfr. Sez. 3, n. 27284 del 15/06/2010, dep. 14/07/2010, Arnetta, Rv. 247923).

8. Nemmeno può assumere rilevanza, ai fini qui di interesse, la circostanza che la manifestazione si sia tenuta in violazione della disposizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il reato previsto dall'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che puniva il mancato rispetto delle misure di contenimento ai sensi dell'art. 650 cod. pen., non solo non è ricompreso nell'elencazione di cui alla lett. c), ma, in ogni caso, è stato trasformato in illecito amministrativo dall'art. 4 d.l. 25 marzo 2020, n. 19.

9. Nemmeno appare prospettabile il reato di cui all'art. 6-bis l n. 401 del 1989, che è espressamente considerato dalla previsione di cui alla lett. c).

Invero, l'art. 6-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la pena ivi stabilita "chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere".

Nel caso di specie, è dirimente osservare che il lancio di fumogeni è avvenuto il (omissis) alle ore 17.45, al momento dell'uscita del pullman con i giocatori dell'(omissis) dal centro sportivo, mentre la partita di calcio con (omissis) è

stata disputata il giorno seguente alle ore 20.45; ne segue che la condotta è stata realizzata prima delle 24 ore precedenti dalla manifestazione sportiva.

10. Parimenti irrilevante è la circostanza che il (omissis) abbia violato il divieto di accesso ai luoghi interessati al transito dei calciatori, impartitogli con il provvedimento del Questore di Frosinone in data 11 aprile 2016.

E' dirimente osservare che la violazione delle prescrizioni disposte dal provvedimento questorile è punita dall'art. 6, comma 6, l. n. 401 del 1989, reato che non è ricompreso nell'elencazione dei reati contemplata dall'art. 6, comma 1, lett. c) e che quindi non legittima l'adozione di un nuovo provvedimento ex art. 6

11. Resta da verificare se la condotta possa essere ricondotta nell'ipotesi di cui alla lett. a).

Il tratto qualificante di tale previsione è il connotato di "violenza", che può estrinsecarsi su persone ovvero cose, e che può rilevare anche sotto forma di incitamento, inneggiamento o induzione.

Premesso che la violenza non pare ravvisabile negli insulti oltraggiosi e discriminatori proferiti nei confronti della squadra del (omissis), considerando l'assenza sul posto di tifosi di tale squadra, ciò che avrebbe potuto incitare a episodi di violenza tra le due tifoserie, per contro l'accertata accensione e l'utilizzo di circa una cinquantina fumogeni al passaggio del pullman con a bordo i giocatori dell'(omissis) potrebbe astrattamente assumere un connotato di violenza, ciò dipendendo, evidentemente, dalle modalità di utilizzo dei fumogeni.

Ciò tuttavia non è stato oggetto di puntuale accertamento da parte del Tribunale, il quale parrebbe aver ritenuto che il lancio di fumogeni sia di per sé stesso un fatto di violenza, senza invece verificare, nel singolo caso, se tale lancio, in ragione delle modalità di utilizzo dei fumogeni, abbia provocato un concreto pericolo per l'incolumità fisica delle persone presenti ovvero il danneggiamento di cose.

12. Ne consegue che, per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame sul punto.

In conseguenza di ciò, va dichiarata la sospensione dell'inefficacia del provvedimento del Questore di Como emesso in data 5 giugno 2020, limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Como.
Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Como emesso
in data 5 giugno 2020 limitatamente all'obbligo di presentazione alla p.s.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al
Questore di Como.
Così deciso il 17/12/2020.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Vito Di Nicola
VITO Di Nicola

